



Regione del Veneto – PR Veneto FESR 2021-2027

# LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA' E DELLE FRODI

## Sommario

1. PREMESSA	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.1 Normativa comunitaria	4
2.2 Normativa nazionale	5
2.3 Note interne regionali	6
3. SOGGETTI COINVOLTI	7
3.1 Autorità di Gestione (AdG) e Strutture Responsabili di Attuazione (SRA)	7
3.2 Organismi Intermedi	8
3.3 Nucleo di controllo di I livello	8
3.4 Uffici regionali competenti per le verifiche in loco	8
3.5 Autorità Contabile (AC)	9
3.6 Autorità di Audit (AdA)	9
3.7 Altri soggetti	9
4. GESTIONE DELLE VIOLAZIONI/IRREGOLARITÀ/FRODI	10
4.1 Rilevazione e segnalazione di violazioni della normativa	10
4.2 Accertamento di violazione della normativa	10
4.2.1 Archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa	11
4.2.2 Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, del contributo	11
4.3 Procedure di richiesta di restituzione	11
4.4 Accertamento dell'irregolarità/frode, revoca, recuperi e ritiri	11
4.4.1 Ritiri non conseguenti a irregolarità	13
4.4.2 Trattamento informatico delle violazioni/irregolarità/frodi e le irregolarità sistemiche	13
5. SEGNALAZIONE IRREGOLARITÀ/FRODI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E RELAZIONI SUCCESSIVE	14
5.1 Relazione iniziale, informazioni previste, tempi delle segnalazioni e IMS	14
5.2 Relazioni successive	16
5.3 EDES (Early detection and Exclusion System) - Sistema di individuazione precoce e di esclusione	16
5.4 Sezione Raccolta dati di controllo e gestione delle irregolarità	17
6. ONERE DI DENUNCIA E DI SEGNALAZIONE DI DANNO ERARIALE	18
7. PROCEDURE DI REVISIONE DEL MANUALE	19

## 1. PREMESSA

Le presenti “*Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi*” hanno l’obiettivo di fornire, ai soggetti coinvolti nella gestione, attuazione e nella sorveglianza del Programma Regionale (PR) Veneto FESR 2021-2027, un supporto metodologico per la gestione delle eventuali violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento risultanti dagli esiti dei controlli documentali di tipo amministrativo-contabile e dei controlli *in loco*, realizzati sia da soggetti interni al Programma (Strutture Responsabili di Attuazione (SRA), Nucleo di Controllo di I livello, Uffici regionali competenti per le verifiche *in loco*, Autorità Contabile ed Autorità di Audit), sia da altri soggetti nazionali (quali, per esempio MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, altri Organi di controllo delle Amministrazioni regionali e centrali) e/o comunitari (quali, per esempio, Corte dei Conti Europea, OLAF, Procura Europea, Commissione Europea).

La responsabilità della gestione e attuazione del PR, in conformità con il principio di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 69 del Reg. (UE) n. 1060/2021, è in capo allo Stato membro e, per la Regione del Veneto, all’Autorità di Gestione (AdG), la quale ha anche il compito di “*prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi*” e di informare la Commissione Europea.

Le “*Linee guida per la gestione e il trattamento delle irregolarità e delle frodi*” intendono illustrare, in stretta correlazione e complementarietà con la normativa comunitaria e nazionale vigente:

- a) il processo di gestione delle irregolarità/frodi e dei recuperi: il punto di partenza è rappresentato dalla procedura di revoca parziale/totale di un progetto cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell’Unione Europea, fino ad arrivare al suo ritiro e al conseguente recupero delle somme indebitamente imputate sul fondo stesso;
- b) le modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità/frodi a danno del bilancio comunitario, integrando le procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) con le procedure disciplinate e relative all’IMS (Irregularity Management System), con il quale l’AdG trasmette le segnalazioni di irregolarità/frodi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee - AFCOS e, conseguentemente, all’OLAF.

Nello specifico di quanto sopra rappresentato, la gestione delle violazioni della normativa è descritta secondo la seguente articolazione:

- FASE 1 - rilevazione e segnalazione di violazioni della normativa: a seguito degli esiti dei controlli documentali e/o *in loco*, ovvero in conseguenza di accertamenti realizzati da altri soggetti comunitari e/o nazionali;
- FASE 2 - accertamento della violazione, attraverso la valutazione della segnalazione presentata dal soggetto che ha effettuato il controllo, delle controdeduzioni formulate dal beneficiario e della documentazione integrativa acquisita;
- FASE 3 - richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate ai soggetti beneficiari;
- FASE 4 - accertamento che la violazione si configuri come irregolarità ai sensi dell’art. 2, par. 31 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
- FASE 5 - segnalazione delle irregolarità/frodi accertate e dei conseguenti atti amministrativi adottati, secondo quanto disposto dai Reg. (UE) n. 1060/2021.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### 2.1 Normativa comunitaria

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021 definisce un'irregolarità: *“qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita”*.

L'art. 72 dello stesso Regolamento attribuisce all'AdG la responsabilità della *“gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma”*. L'AdG, di conseguenza, annovera tra le sue funzioni anche quella di assicurare il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di gestione delle irregolarità/frodi. Ai sensi dell'art. 69, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021, infatti, *“gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII”*. Si precisa, inoltre, al paragrafo 12 del medesimo articolo che *“gli stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all'allegato XII”*.

Come specificato dal punto 1.1 dell'allegato XII al Reg. (UE) n. 1060/2021, le irregolarità da segnalare alla Commissione sono:

- a) *le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;*
- b) *le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;*
- c) *le irregolarità che precedono un fallimento;*
- d) *un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.*

Invece, in base a quanto previsto dal punto 1.2 dell'allegato XII, le irregolarità esenti dall'obbligo di segnalazione sono:

- a) *le irregolarità per un importo inferiore a 10 000 EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000 EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;*
- b) *i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;*
- c) *i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;*

d) *i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione*

In merito all'attività di segnalazione, il punto 1.3 dell'allegato citato stabilisce che *“lo Stato membro nel quale la spesa irregolare è stata sostenuta dal beneficiario e pagata per l'attuazione dell'operazione è responsabile della segnalazione dell'irregolarità a norma dell'articolo 69, paragrafo 2. Per i programmi che rientrano nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, lo Stato membro segnalante informa l'autorità di gestione e l'autorità di audit del programma”*.

Inoltre, secondo quanto definito dal punto 1.4 del medesimo allegato, *“entro due mesi dalla fine di ogni trimestre dalla loro rilevazione o non appena siano disponibili informazioni supplementari gli Stati membri segnalano le irregolarità. Tuttavia, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione le irregolarità accertate o presunte, indicando gli eventuali altri Stati membri interessati, qualora le irregolarità possano avere ripercussioni al di fuori del loro territorio”*.

## **2.2 Normativa nazionale**

A livello nazionale, la comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità/frodi a danno del bilancio comunitario è disciplinata:

- dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee del 12 ottobre 2007 recante le “Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario” (GU n. 240 del 15/10/2007) e dalla delibera del COLAF n. 13 del 07/07/2008 recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”;
- dalle “Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo” approvate con Delibera del Ministro per gli Affari europei n. 20 del 22/10/2019. Le “Linee Guida” si conformano al “Manuale sulla Segnalazione delle irregolarità nell'ambito della gestione corrente 2017” della Commissione europea – OLAF e le disposizioni, nelle medesime contenute, sono da ritenersi complementari rispetto a quelle contemplate nelle normative di cui al precedente punto. Esse hanno due obiettivi specifici, ossia quello di standardizzare le disposizioni e le “istruzioni operative” emanate nel tempo al fine di consentire alle competenti autorità di adempiere in modo celere alle previsioni di settore e quello di uniformare e migliorare il processo di reporting.

Il documento è articolato in più parti che trattano in maniera diffusa e completa i principi della normativa connessa alle irregolarità e alle frodi a danno del bilancio europeo nonché ai termini, ai modelli e alle modalità per la loro segnalazione ovvero per le deroghe di comunicazione. Inoltre, contengono le istruzioni generali per l'utilizzo del sistema IMS e per la compilazione dei modelli di scheda fornendo, altresì, le istruzioni operative specifiche in relazione alle decertificazioni, al feedback all'Organismo di controllo esterno e al monitoraggio dello stato dei connessi procedimenti amministrativi/giudiziari. Un focus è dedicato al sistema EDES. Completano le Linee Guida alcuni “Annessi specifici”.

- dalla nota Prot. n. 3079 del 05/04/2023 del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea che riporta la nota di risposta dell'OLAF al quesito formulato dal medesimo Nucleo sul tema della cancellazione dei casi di irregolarità aperti notificati alla Commissione sulla base del Reg. (UE) n. 1681/94 per i programmi relativi al periodo 1989-1993, 1994-1999 e 2000-2006.

### ***2.3 Note interne regionali***

L'Autorità di Gestione assicura la diffusione, mediante note, delle informazioni attinenti eventuali modifiche normative comunitarie e nazionali ovvero delle informazioni operative/sistemiche rilevanti per la comunicazione delle irregolarità/frodi.

### 3. SOGGETTI COINVOLTI

La procedura di gestione delle irregolarità/frodi delle operazioni cofinanziate dal PR Veneto FESR 2021-2027 coinvolge i soggetti di seguito elencati.

#### **3.1 Autorità di Gestione (AdG) e Strutture Responsabili di Attuazione (SRA)**

La responsabilità della gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE è in capo all'Autorità di Gestione, così come la responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità/frodi spetta all'Autorità di Gestione, che, a tal fine, acquisisce e registra le informazioni relative a tutti i controlli svolti da Autorità/organismi esterni o interni al sistema di gestione e controllo per il tramite del Sistema Informativo per la gestione dei fondi comunitari.

Nella gestione dei processi relativi alle irregolarità/frodi, quindi, l'Autorità di Gestione supporta le SRA nella gestione delle segnalazioni e dei flussi di comunicazione ad esse relativi. In particolare, l'Autorità di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- raccordo con le Autorità Nazionali e con la Commissione Europea;
- rapporti e flussi informativi con l'Autorità Contabile e l'Autorità di Audit;
- raccolta e tenuta delle informazioni trasmesse dalle SRA, per il tramite del Sistema Informativo per la gestione dei fondi comunitari, in riferimento a:
  - gli esiti dei pagamenti effettuati nei confronti dei beneficiari;
  - gli esiti delle verifiche espletate chiuse con l'accertamento di violazioni ovvero di irregolarità/frodi e con l'eventuale richiesta di restituzione;
  - la trasmissione delle comunicazioni OLAF, in qualità di sub-manager, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee - AFCOS.
  - raccolta dati delle irregolarità, frodi comunitarie e dei recuperi delle somme per le quali sono state segnalate irregolarità, trasmessi dalle SRA, per le Relazioni alla Corte dei Conti.

Per quanto concerne il processo di gestione delle irregolarità/frodi, con riferimento a quanto indicato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee del 12 ottobre 2007 e nelle "Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo" del 22/10/2019, la SRA è il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni in caso di sospetta violazione della normativa di riferimento e alla conseguente valutazione degli elementi rilevati nel corso dei controlli, al fine di accertare e validare l'esistenza della violazione.

Alla SRA compete l'espletamento delle seguenti funzioni:

- gestione dei rapporti con i Beneficiari (sospensione, contestazione scritta, verifica eventuali controdeduzioni, accertamento);
- adozione degli atti amministrativi conseguenti di revoca parziale o totale dei finanziamenti.

La SRA è, quindi, il soggetto cui compete operativamente sia la gestione del processo di accertamento delle irregolarità/frodi sia di quello di revoca del finanziamento e dell'eventuale richiesta di restituzione delle somme erogate nonché la verifica del rispetto delle tempistiche di restituzione degli importi dovuti. Sempre con riferimento agli adempimenti previsti nella normativa nazionale sopra citata e nei casi in cui la regolamentazione comunitaria lo preveda, la SRA è altresì il soggetto preposto a compilare senza ritardo, la comunicazione di segnalazione delle irregolarità/frodi nell'ambito del sistema IMS con profilo di creatore di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1060/2021.

### **3.2 Organismi Intermedi**

Ai sensi della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, così come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2021, n. 34, AVEPA, a partire dal 01/04/2022, esercita le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione del PR Veneto FESR 2021-2027 e di organismo di gestione di programmi di aiuti ad esso riconducibili, disciplinate da specifico accordo con l'Autorità di Gestione stessa. Lo schema di accordo è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 299 del 21/03/2023, mentre l'accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 28/03/2023 e 04/04/2023.

Inoltre, con DGR n. 869 del 11/07/2023 è stato approvato lo schema del secondo atto aggiuntivo alla convenzione approvata con DGR n. 995 del 6 luglio 2018 e sottoscritta il 4 ottobre 2018 per l'espletamento delle funzioni di OI da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy in riferimento all'Azione 1.3.3 del PR Veneto FESR 2021-2027. La sottoscrizione di tale atto aggiuntivo è avvenuta in data 17/07/2023.

La L.R. n. 14/2023 ha modificato l'art. 2 della L.R. n. 45/1988 introducendovi il comma 3 ter che stabilisce che Veneto Innovazione S.p.A. esercita le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione degli Strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipula di specifico accordo con l'AdG del Programma di riferimento. Pertanto, con DGR n. 396 del 09/04/2024, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto e la società per l'esercizio delle funzioni di OI nella gestione degli Strumenti Finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027. Tale Accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 24/04/2024.

Infine, in seguito ai controlli effettuati dall'AdG volti ad appurare la capacità di Veneto Innovazione S.p.A. ad assumere anche gli impegni derivanti dall'atto di delega, con DGR n. 728 del 26/06/2024 la Giunta ha approvato lo schema di accordo per l'esercizio da parte di Veneto Innovazione S.p.A. delle funzioni di Organismo Intermedio per la gestione di forme di sostegno diverse dagli Strumenti finanziari del PR Veneto FESR 2021-2027. Tale ulteriore accordo è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. in data 03/07/2024.

Inoltre, l'Amministrazione Regionale può designare altri Organismi Intermedi.

AVEPA e gli altri Organismi Intermedi hanno le medesime competenze delle SRA, precisate nel paragrafo 3.1 e dettagliate nel prosieguo delle presenti Linee Guida (cap. 4 e segg.), e degli Uffici regionali competenti per le verifiche *in loco*.

### **3.3 Nucleo di controllo di I livello**

Con DGR n. 1224 del 26/07/2016 è stato assegnato alla Direzione Bilancio e Ragioneria, incardinata nell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali il Nucleo di Controllo di I livello "con funzioni autonome e di verifica su progetti di Assistenza Tecnica su Fondi Strutturali Europei funzionalmente dipendente dal Direttore della Struttura stessa" per il periodo di programmazione 2014-2020.

In continuità con le attività gestite nella passata programmazione, è stato confermato che il Nucleo di Controllo di I livello è responsabile, relativamente alla Priorità "Assistenza tecnica" del PR Veneto FESR 2021-2027, dell'effettuazione delle verifiche amministrative e sul posto ai sensi dell'art. 74, par. 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021; inoltre, in considerazione della sua collocazione nell'organigramma della Regione, assicura una adeguata separazione delle funzioni rispetto alla SRA, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 71, par. 4 del Regolamento sopra citato.

### **3.4 Uffici regionali competenti per le verifiche in loco**

Per i bandi gestiti dalla Regione del Veneto, i controlli *in loco* sono condotti dalle Strutture regionali Direzione Industria, Artigianato, Commercio e servizi e Internazionalizzazione delle imprese e Direzione Formazione e Istruzione. Presso ciascuna struttura è assicurata la separazione delle funzioni tra il personale che si occupa di selezione delle operazioni e il personale che si occupa di controlli.

### **3.5 Autorità Contabile (AC)**

L'Autorità Contabile mantiene la contabilità dei recuperi delle somme certificate indebitamente erogate, sulla base di quanto comunicato dall'Autorità di Gestione. Inoltre, la stessa Autorità Contabile tiene la contabilità degli importi certificati ritirati a seguito della revoca, parziale o totale, dell'aiuto finanziario.

In particolare, l'Autorità Contabile effettua la detrazione degli importi recuperati o ritirati dalla prima dichiarazione di spesa disponibile, comunque prima della chiusura del Programma, e procede periodicamente al monitoraggio del Registro Recuperi.

Per il dettaglio delle procedure attivate dall'AC si rimanda al Manuale delle procedure dell'AC.

### **3.6 Autorità di Audit (AdA)**

L'Autorità di Audit, secondo quanto definito nell'articolo 77, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1060/2021 ha il compito di preparare:

*“a) un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:*

*i) la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;*

*ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;*

*iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;*

*b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.”*

### **3.7 Altri soggetti**

Come definito dalla Circolare del 12 ottobre 2007, dalle “Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo” del 22/10/2019 e dal manuale di “Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo” della Regione del Veneto, le violazioni della normativa di riferimento possono essere segnalate, agli OI, alla SRA e all'Autorità di Gestione anche da Soggetti terzi, qualora le rilevassero nel corso dello svolgimento delle loro attività.

In particolare, si fa riferimento a Organismi di controllo esterni nazionali (quali, per esempio, MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti) o comunitari (quali, per esempio, Corte dei Conti Europea, OLAF, Procura Europea, Commissione Europea) ovvero a altri Organi di controllo delle Amministrazioni regionali.

L'AdG, gli OI e le SRA sono tenuti a far conoscere agli Organismi sopra elencati, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte.

## 4. GESTIONE DELLE VIOLAZIONI/IRREGOLARITA'/FRODI

### 4.1 Rilevazione e segnalazione di violazioni della normativa

La rilevazione di una violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e la conseguente individuazione di spese non riconoscibili e non ammissibili avviene a seguito dell'espletamento dei controlli documentali ed *in loco*, sia nella fase di attuazione dell'operazione, sia a seguito della chiusura della stessa. Qualora l'Autorità Amministrativa, in base al tipo di irregolarità riscontrata e alla modalità di esecuzione, decida che il caso costituisce una sospetta frode (IRQ3), deferisce il caso alla Procura dello Stato che apre un fascicolo per una possibile violazione di disposizioni dell'UE o nazionali a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La rilevazione può essere effettuata da:

- 1) SRA, Autorità di Gestione, Nucleo di Controllo di I livello e Uffici regionali competenti per le verifiche *in loco*;
- 2) altri soggetti che realizzano attività di controllo sulle operazioni finanziate dal PR (quali, a titolo esemplificativo, l'Autorità Contabile, l'Autorità di Audit, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, Commissione Europea, la corte dei Conti Europea etc.).

Nel primo caso il rilievo è formalizzato tramite l'utilizzo degli appositi strumenti di controllo quali le check list e i verbali di controllo.

Nel secondo caso i soggetti che rilevano presunte violazioni della normativa di riferimento procedono a segnalarle, mediante apposita comunicazione, alla SRA e all'Autorità di Gestione rendendo gli elementi esaustivi della violazione rilevata.

Qualora la segnalazione della violazione manchi di esaustività, la SRA procede alla trasmissione della richiesta di integrazione della segnalazione.

### 4.2 Accertamento di violazione della normativa

Una volta ricevuta la comunicazione di presunta violazione della normativa di riferimento, la SRA provvede all'accertamento della stessa.

Nel rispetto del principio di "*partecipazione al procedimento amministrativo*", di cui all'articolo 7, comma 1 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, la SRA invia al beneficiario, e per conoscenza alla Autorità di Gestione, la comunicazione formale di avvio del procedimento di accertamento della violazione nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle diverse tipologie di operazioni verificate, dell'entità degli importi interessati dalla contestazione, della documentazione da verificare e delle peculiarità dei rilievi. La comunicazione è corredata dalla contestuale richiesta di controdeduzioni e/o integrazione della documentazione amministrativa e dell'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. A seguito dell'invio della comunicazione, la SRA riceve dal beneficiario le controdeduzioni e l'eventuale documentazione integrativa richiesta. Ai fini della validità della valutazione della sussistenza della violazione, la documentazione integrativa richiesta viene presa in considerazione solo qualora la stessa pervenga entro e non oltre i limiti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento.

La valutazione successiva, compiuta dalla SRA, viene formalizzata tempestivamente attraverso il ricorso ad una delle seguenti procedure:

- archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa di riferimento e di spese non ammissibili;
- adozione del decreto di revoca, totale o parziale, del finanziamento finanziario per accertamento dell'effettiva violazione della normativa di riferimento (c.d. PACA – Premier Acte de Constat Administratif ou Judiciaire). Conformemente a quanto previsto dalle "Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo"

del 22/10/2019, “la prima valutazione scritta, può, al massimo coincidere con l’emissione del c.d. “provvedimento di recupero”.

#### **4.2.1 Archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa**

Qualora sulla base della documentazione integrativa prodotta e dall’esame delle controdeduzioni presentate dal beneficiario non emerga la presenza delle violazioni segnalate, la SRA provvede a notificare tempestivamente al beneficiario e, per conoscenza, al soggetto che ha segnalato la presunta violazione ed all’Autorità di Gestione, l’accettazione delle controdeduzioni e l’archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa di riferimento e di spese non ammissibili, con adeguata motivazione.

Qualora la segnalazione sia pervenuta da parte di Organismi di controllo esterni, tale decisione deve essere comunicata agli stessi.

#### **4.2.2 Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, del contributo**

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti svolti, sia appurata l’effettiva violazione della normativa di riferimento, la SRA predispose il decreto di revoca, parziale o totale, del finanziamento che conterrà la descrizione delle violazioni, il riferimento alla norma o norme violate, la quantificazione finanziaria della violazione e, se del caso, l’ingiunzione al pagamento della somma indebitamente percepita.

La SRA notifica, quindi, il decreto di revoca, parziale o totale, del contributo e, se del caso, l’ingiunzione di pagamento della somma indebitamente percepita, al beneficiario, dandone notizia all’Autorità Contabile, ai fini del monitoraggio del registro recuperi e delle posizioni debitorie, e inviandolo all’Autorità di Gestione per l’apposizione del visto di monitoraggio finanziario.

#### **4.3 Procedure di richiesta di restituzione**

Nel caso in cui, a seguito della procedura di accertamento della violazione della normativa e delle spese non riconoscibili, emerga che il beneficiario ha percepito indebitamente finanziamenti pubblici, la SRA può procedere:

**a)** alla richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti,

ovvero

**b)** all’applicazione, nell’ambito del medesimo progetto, della compensazione sull’erogazione delle successive tranches di contributo.

Nell’ipotesi **a)**, la SRA riceve comunicazione dell’avvenuta restituzione delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario corredata dalla copia del versamento delle stesse. Quindi, verifica che l’importo versato corrisponda a quello indicato nel decreto di revoca, parziale o totale, del finanziamento, maggiorato degli interessi di legge, e ne informa l’Autorità di Gestione e l’Autorità Contabile.

Nell’ipotesi **b)**, una volta avvenuta la compensazione degli importi di cui è stata chiesta la restituzione mediante le erogazioni delle successive tranches di finanziamento, la SRA informa l’Autorità di Gestione e l’Autorità Contabile.

In caso di mancata restituzione dell’importo indebitamente ricevuto, la SRA, qualora fosse stata presentata garanzia fideiussoria, verifica la possibilità di avviare l’*iter* per l’escussione della stessa. Nel caso in cui l’escussione della polizza fideiussoria non andasse a buon fine o non fosse possibile escuterla in tutto o in parte, la SRA procede all’avvio della procedura di riscossione coattiva nei confronti del beneficiario e ne dà comunicazione all’Autorità di Gestione.

#### **4.4 Accertamento dell’irregolarità/frode, revoca, recuperi e ritiri**

Ai fini del corretto flusso delle comunicazioni interne ed esterne all’Amministrazione regionale, la SRA, una volta accertata la violazione di norme di riferimento ed individuato

l'ammontare di spesa non ammissibile al PR Veneto FESR 2021-2027, verifica se tale violazione può configurarsi quale irregolarità/frode e se le spese connesse alla violazione accertata siano già state imputate al bilancio comunitario.

Nell'ipotesi in cui le spese non ammissibili non siano state ancora incluse in una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità Contabile alla Commissione Europea, la SRA non è soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all'Allegato XII, punto 1.2, lett. d) del Reg. (UE) n. 1060/2021 (per i quali si rinvia al Capitolo 5). Al fine di consentire il monitoraggio delle posizioni debitorie, anche qualora riferite a importi non certificati, la SRA comunica il decreto di revoca parziale o totale del contributo all'Autorità Contabile e all'Autorità di Gestione.

Nell'ipotesi in cui le spese non riconoscibili risultino già incluse in una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità Contabile alla Commissione europea, la SRA, in accordo con l'Autorità di Gestione, può valutare di procedere al:

- ritiro: ritirare immediatamente la spesa irregolare dal Programma, detraendola dalla successiva proposta di certificazione di spesa e consentendo in tal modo ai finanziamenti comunitari di essere impegnati in altre operazioni;
- recupero: lasciare la somma irregolare temporaneamente a carico del PR Veneto FESR 2021-2027, in attesa degli esiti delle procedure di recupero e procedere alla proposta di de-certificazione della spesa solo a seguito dell'avvenuta restituzione della somma indebita da parte del beneficiario, e nel corso dello stesso periodo contabile. Se l'Autorità di Gestione non riesce ad introitare le somme da recuperare prima della chiusura del periodo contabile, è tenuta in ogni caso a dedurre la somma irregolare dalla proposta di certificazione relativa alla domanda di pagamento intermedio finale tramite il ritiro della spesa.

Per le spese ritirate dal Programma prima dell'avvenuta restituzione, la delibera del COLAF n. 13 del 07/07/2008 recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario" stabilisce che *"la cancellazione, anche parziale, della operazione che ha dato origine all'irregolarità non deve essere trattata come un importo da recuperare. Ciononostante, al fine di rettificare la spesa precedentemente certificata alla Commissione, l'Autorità di Gestione deve fornire all'Autorità di Certificazione tutti gli elementi necessari a contabilizzare gli adeguamenti e dedurre la spesa cancellata dalla successiva Dichiarazione di spesa alla Commissione"*. Pertanto la SRA, d'intesa con l'Autorità di Gestione, può decidere di procedere al ritiro dell'operazione, dandone comunicazione all'Autorità Contabile e inserendo la spesa stessa nel Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari. A seguito del ritiro della spesa irregolare dal PR Veneto FESR 2021-2027, il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici indebitamente percepiti rimane a esclusivo carico dell'Amministrazione regionale la quale non può nuovamente certificare alla Commissione europea somme ritirate.

Nel caso in cui, invece, la SRA, previa intesa con l'Autorità di Gestione, decida di lasciare la spesa dell'operazione oggetto dell'irregolarità in sospeso nel PR Veneto FESR 2021-2027, la stessa provvede a comunicare l'adozione del decreto di revoca, parziale o totale, del contributo oltre che alla Autorità di Gestione anche all'Autorità Contabile, per la compilazione dei relativi elenchi sulle spese recuperate o da recuperare.

Se, a seguito dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, il beneficiario non provvede a restituire le somme oggetto dell'irregolarità, la SRA deve dichiarare il mancato recupero.

Le "Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle Irregolarità e Frodi a danno del bilancio europeo" del 22/10/2019 dedicano la parte 7 lett. a) alle istruzioni operative specifiche per le decertificazioni.

#### **4.4.1 Ritiri non conseguenti a irregolarità**

Nel corso della Programmazione si potrebbe verificare il caso di importi inseriti in dichiarazioni della spesa certificate relativi a meri errori materiali. Anche in questi casi, la SRA, d'intesa con l'Autorità di Gestione, procede al ritiro delle relative somme dal PR Veneto FESR 2021-2027 ed alla comunicazione all'Autorità di Gestione ed all'Autorità Contabile che dà seguito alla detrazione dell'importo dalla successiva proposta di certificazione di spesa, consentendo in tal modo ai finanziamenti comunitari di essere impegnati in altre operazioni. Non è invece necessaria la segnalazione di tali decertificazioni nell'elenco degli importi ritirati dal Programma, di cui all'art. 103, par. 5, ultimo periodo del Reg. (UE) n. 1060/2021. A seguito del ritiro della spesa, il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici erroneamente erogati rimane a esclusivo carico dell'Amministrazione regionale.

#### **4.4.2 Trattamento informatico delle violazioni/irregolarità/frodi e le irregolarità sistemiche**

Il trattamento delle violazioni/irregolarità/frodi e delle irregolarità sistemiche avviene tramite il Sistema Informativo per la gestione dei fondi comunitari attraverso la compilazione, nell'applicativo stesso, di schede di controllo in relazione alle tipologie di controllo.

Tali schede di controllo acquisiscono, in prima istanza, la tipologia di controllo, gli attori coinvolti, i documenti controllati, le informazioni finanziarie oggetto di controllo, le date in cui si è svolto.

La scheda di controllo è aperta dal soggetto che esegue il controllo. Nel caso siano emerse irregolarità ed il soggetto che abbia eseguito il controllo sia soggetto diverso dalla SRA, lo stesso provvede alla chiusura della propria attività e passa la responsabilità alla SRA che, di conseguenza, è l'unica competente a valutare l'effettiva presenza dell'irregolarità (si rinvia a quanto in precedenza illustrato e a quanto previsto dal successivo capitolo 5).

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1060/2021, per "irregolarità sistemica" si definisce *"qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo"*.

A tal fine, il Sistema Informativo per la gestione dei fondi comunitari registra tutte le irregolarità rilevate nelle varie fasi di controllo (amministrativo, *in loco*, audit) attraverso dei codici di classificazione; si prevede, quindi, la predisposizione di un report per l'estrazione delle irregolarità registrate dalle SRA per una successiva valutazione ai fini della rilevazione di eventuali errori sistemici da parte dell'Autorità di Gestione.

## **5. SEGNALAZIONE IRREGOLARITÀ/FRODI ALLA COMMISSIONE EUROPEA E RELAZIONI SUCCESSIVE**

### ***5.1 Relazione iniziale, informazioni previste, tempi delle segnalazioni e IMS***

L'apertura di una scheda OLAF è successiva ad un primo verbale amministrativo o giudiziario (PACA).

La SRA competente, entro due mesi dalla fine del trimestre nel quale è stato redatto il PACA, deve trasmettere la relazione iniziale (vale a dire la prima scheda OLAF), attraverso il sistema informatico di gestione delle irregolarità (IMS – *Irregularity Management System*), all'OLAF che riceve le segnalazioni per conto della Commissione europea.

Ai sensi del punto 1.1 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1060/2021, vanno comunicate alla Commissione europea, conformemente all'art. 69, paragrafo 2 del medesimo Regolamento:

- 1) le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- 2) le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>1</sup> per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;
- 3) le irregolarità che precedono un fallimento;
- 4) un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione europea trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.

Ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1060/2021, non devono, invece, essere segnalate:

- a) le irregolarità di importo inferiore a 10 000 EUR di contributo di Fondi, tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000 EUR di contributi dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;
- b) i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- d) i casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione.

Le esenzioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano alle irregolarità di cui alla precedente punto 2).

Le informazioni che deve contenere una scheda OLAF sono quelle previste alla Sezione 2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1060/2021.

---

<sup>1</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

Se le disposizioni nazionali prevedono la riservatezza delle indagini, possono essere comunicate solo le informazioni soggette all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente in linea con la normativa nazionale.

Le informazioni trasmesse non possono essere utilizzate per nessun'altra finalità che non sia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le Autorità che le hanno fornite non abbiano dato il loro consenso esplicito.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere divulgate a persone diverse da quelle le cui funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, richiedono l'accesso a tali informazioni.

In ordine alla tempistica correlata alle segnalazioni, si sottolinea quanto espressamente previsto dal punto 1.4 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1060/2021 secondo il quale vanno segnalate le irregolarità entro due mesi dalla fine di ogni trimestre dalla loro rilevazione o non appena siano disponibili informazioni supplementari. Tuttavia, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione europea le irregolarità accertate o presunte, indicando gli eventuali altri Stati membri interessati, qualora le irregolarità possano avere ripercussioni al di fuori del loro territorio.

Il sistema informatico di gestione delle irregolarità (IMS – *Irregularity Management System*), sopra richiamato, opera tramite “richieste”. La richiesta rappresenta la modalità con cui aprire e gestire un “caso” per tutto il suo *iter*; essa termina il proprio percorso quando si tramuta in caso, sia esso nuovo o già esistente.

Le richieste sono declinate a seconda delle rispettive funzionalità/finalità e ad ogni tipo di richiesta il sistema assegna in automatico un numero identificativo che rimane associato finché non termina il proprio percorso verso l'OLAF.

La valutazione da parte della SRA e dell'Autorità di Gestione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile (e comunque entro e non oltre il termine ordinatorio di 12 mesi dalla data di ricezione del primo documento di controllo che indica la possibile sussistenza di un'irregolarità) e la trasmissione della scheda, attraverso il sistema IMS, dovrà avvenire in tempo utile per consentire il rispetto dei termini stabiliti dai Regolamenti comunitari, così da non pregiudicare in alcun modo la tempestività delle comunicazioni alla Commissione Europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea.

Nei casi in cui la violazione della normativa di riferimento o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo ma prima dell'inserimento della spesa in una delle certificazioni di spesa, non è richiesta la comunicazione stante l'assenza di un'incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.

Se, dagli esiti dei controlli effettuati, emerge la sussistenza di un'irregolarità, non ricompresa nelle ipotesi di esclusione sopraccitate e rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l'inserimento della spesa all'interno di una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità Contabile all'Unione europea, sorge l'obbligo di comunicazione dell'irregolarità alla Commissione Europea.

Qualora una condotta riferita a programmazioni a partire dal 2007, inizialmente segnalata come irregolarità nel sistema IMS, venga successivamente qualificata come regolare – ad esempio a seguito di una sentenza passata in giudicato con assoluzione con formula piena ed in assenza di ogni altro profilo di irregolarità sul piano amministrativo – si attua la procedura disciplinata dalle disposizioni del capitolo 6, lett. d), par. 6 delle “Linee guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo” approvate dal CO.L.A.F. nel 2019. Se la segnalazione riguarda un caso di irregolarità aperto notificato alla Commissione sulla base del Reg. (UE) n. 1681/94 per i programmi relativi al periodo 1989-1993, 1994-1999 e 2000-2006, la procedura per la cancellazione da seguire è quella contenuta nell'Allegato 2 della nota del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei

confronti dell'Unione Europea Prot. n. 3079 del 05/04/2023 che riporta la nota di risposta dell'OLAF al quesito sul tema formulato dal medesimo Nucleo.

Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Regione del Veneto esistono unità di personale profilate come utenti compilatori (*user*) che hanno il compito di compilare e caricare le schede OLAF nel sistema IMS per la SRA competente. Quindi l'Autorità di Gestione, in qualità di *sub-manager*, una volta verificata la correttezza delle informazioni inserite, provvede a inviare la scheda OLAF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea, sempre per il tramite del sistema IMS.

Qualora la scheda non contenga tutte le informazioni ovvero contenga informazioni non corrette o incongruenti, l'Autorità di Gestione rigetta la scheda, segnalando all'utente compilatore di riferimento le modifiche da apportare.

Apportate le modifiche/integrazioni richieste, l'Autorità di Gestione invia la scheda al Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea, in qualità di AFCOS, il quale, prima dell'invio della scheda alla Commissione Europea, svolge i relativi controlli avvalendosi, se del caso, di analoghe possibilità di rigetto.

## **5.2 Relazioni successive**

Qualora alcune delle informazioni di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1060/2021, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificata, gli Stati membri forniscono i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione Europea relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità (vale a dire gli aggiornamenti della prima scheda OLAF).

Si ricorda che qualsiasi nuova informazione, che si dovesse rendere disponibile dopo la prima segnalazione, deve essere oggetto di specifici aggiornamenti della scheda OLAF (quali a titolo esemplificativo: avvio procedura di riscossione coattiva, avvio procedimento giudiziario, modifica degli importi irregolari, versamenti del beneficiario, ecc.).

Inoltre, le SRA tengono informata la Commissione Europea sull'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti.

Riguardo alle irregolarità sanzionate, le SRA indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale e i dettagli delle sanzioni;
- c) se è stata accertata una frode.

Su richiesta scritta della Commissione Europea, la SRA competente e l'Autorità di Gestione forniscono informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

## **5.3 EDES (Early detection and Exclusion System) - Sistema di individuazione precoce e di esclusione**

Il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) è destinato a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea e ad assicurare una sana gestione finanziaria riferita alle procedure di appalto nell'ambito delle spese centralizzate dell'Unione europea. Esso mira a garantire alla Commissione Europea o ad altra Amministrazione aggiudicatrice:

- l'individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell'UE;

- l'esclusione di un operatore economico dalla ricezione di fondi comunitari;
- l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di operatori economici che violano le norme dell'UE.

Le informazioni sono immesse in EDES dagli ordinatori di tutte le istituzioni e dagli Organi dell'UE. Le Autorità preposte contribuiscono alla immissione delle informazioni in EDES anche attraverso IMS.

Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2509/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 delinea la cornice normativa e le regole per la procedura da adottare per l'uso delle informazioni contenute in EDES. Dal 1° gennaio 2017, i soggetti deputati all'utilizzo di EDES possono verificare la corrispondenza tra un operatore economico e le informazioni contenute in IMS. In caso le verifiche abbiano esito positivo, salvo nei casi di frode accertata, le Autorità deputate all'utilizzo di IMS saranno contattate in modo da aggiornare le informazioni in IMS e di consentire all'ordinatore competente di avviare, se ne ravvisa la necessità, la creazione di un caso in EDES.

In via cautelare e per tutelare al meglio le Autorità che utilizzano il sistema IMS è, altresì, consigliabile allegare il disclaimer, approvato dal COLAF nella riunione del 1° dicembre 2016, alle comunicazioni iniziali in IMS.

#### **5.4 Sezione Raccolta dati di controllo e gestione delle irregolarità**

L'Autorità di Gestione, oltre all'Autorità Contabile per l'area di propria competenza, è responsabile della gestione del sistema informatico di elaborazione e conservazione delle registrazioni dei dati relativi alle verifiche per l'accertamento e gestione delle irregolarità, compresi i sospetti casi di frode.

L'Autorità di Gestione, tramite il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari, verifica la gestione e la conservazione delle informazioni relative ai controlli svolti (si veda quanto al par. 4.4.2), quali, per esempio:

- a. la data e luogo dei controlli;
- b. la tipologia di controllo;
- c. attori coinvolti;
- d. il beneficiario e l'operazione oggetto dei controlli;
- e. i documenti controllati;
- f. le informazioni finanziarie oggetto di controllo;
- g. gli estremi del provvedimento amministrativo o giudiziario relativo agli esiti dei controlli;
- h. l'eventuale irregolarità riscontrata: tipologia e ammontare della spesa irregolare;
- i. gli eventuali provvedimenti amministrativi adottati di conseguenza.

Inoltre, collabora e mette a disposizione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode delle informazioni necessarie per l'espletamento dei controlli necessari a campione (*ex art. 3* Regolamento (UE) n. 883/13).

## **6. ONERE DI DENUNCIA E DI SEGNALAZIONE DI DANNO ERARIALE**

Gli Artt. 52 e 53 del Codice di giustizia contabile prevedono:

Art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)

“1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma.

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.”

Art. 53 (Contenuto della denuncia di danno)

“1. La denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio”.

Si richiama, inoltre, la nota Prot. n. 3860 del 13/09/2022 del Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti che, a seguito del Decreto del Presidente della Corte dei Conti del 24/05/2022 n. 126 pubblicato sulla GU n. 123 del 2 maggio 2022, comunica le “Nuove modalità di trasmissione di documenti alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto” a decorrere dal 01/09/2022.

## **7. PROCEDURE DI REVISIONE DEL MANUALE**

Le revisioni delle presenti Linee guida, che si dovessero rendere necessarie, verranno tempestivamente formalizzate e saranno oggetto di approvazione da parte dell’Autorità di Gestione.

Le revisioni potranno essere previste qualora:

- intervengano modifiche alla normativa comunitaria e/o nazionale di riferimento;
- si renda necessario allineare le procedure di attuazione del PR alle più generali procedure (comprese quelle informatiche) della Regione;
- siano introdotte nuove modalità di attuazione del PR atte ad ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti.